



eopn

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 83 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2014/175 del 23 settembre 2014 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/175 del 23.09.2014, ore 16,30, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal Maresciallo Aiutante s. UPS BELLADONNA Gaetano, a seguito dell'ispezione amministrativa a carattere igienico-sanitario eseguita, unitamente all'App. "S" MESSINA Roberto, in data 22.09.2014, ore 19:30, presso il Bar-Pasticceria-Rosticceria all'insegna "L'ISOLA DEI DOLCI", dell'omonima S.n.c. di Campanella Carmelo & C., sito a Pozzallo in via Einaudi n.° 30, di cui è Rappresentante legale il Sig. CAMPANELLA Carmelo, nato a Ragusa il 29.09.1976 e residente ad Ispica in V.le Delle Orchidee n.° 44;

Atteso che in seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico del Sig. CAMPANELLA Carmelo, nella sua qualità di Rappresentante legale della Società ed obbligato in solido, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, *per avere variato la destinazione d'uso di un locale confacente l'attività, infatti il locale destinato a WC, così come contemplato nella pianta planimetrica allegata alla D.I.A. (Denuncia d'Inizio Attività) in suo possesso, era stato arbitrariamente adibito a deposito di alimenti e bevande, infatti all'interno dello stesso, sono stati rinvenuti numerosi quantitativi di diverse tipologie di bevande, omettendo di darne preventiva comunicazione alla competente Autorità sanitaria;*

Considerato che tale violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n.° 193/07, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato nelle mani del Sig. CAMPANELLA Carmelo in data 11 ottobre 2016, ore 13:20, presso la stazione dei Carabinieri di Pozzallo, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal ricorrente Sig. CAMPANELLA Carmelo, nella sua qualità ed obbligato in solido con la Società omonima s.n.c. "Campanella Carmelo & C.", acquisiti dall'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia, mediante nota del Comando NAS di Ragusa, acquisita al prot. gen. n.° E-0026546 del 19.10.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0007810 dell'08.04.2015, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione e ciò che è chiesto dal ricorrente nelle memorie difensive esprime parere favorevole ad un eventuale benevolo accoglimento della richiesta in esame;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. CAMPANELLA Carmelo, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il ricorrente nelle proprie memorie ammette, seppur implicitamente, ciò che è stato riscontrato durante l'atto ispettivo, ovvero la variazione della destinazione d'uso del locale WC, come da planimetria, adibito invece a deposito bevande, come riscontrato dal personale del Comando NAS di Ragusa.



A tal proposito il Sig. Campanella Carmelo negli scritti difensivi precisa che erano già in programma i lavori di manutenzione nel locale per i mesi avvenire e che tali lavori contemplavano già la sistemazione del vano WC.

Ciò non può certo considerarsi una esimente alla violazione compiuta, ma può essere valutata ai fini della graduazione della sanzione in considerazione anche della implicita ammissione del ricorrente della propria responsabilità.

Negli scritti i ricorrente conclude chiedendo la riduzione della sanzione al minimo edittale, con l'impegno di pagarla entro i termini stabiliti.

Pertanto, pur essendo stata violata la normativa europea che dispone che gli operatori del settore alimentare devono far in modo l'autorità competente sia costantemente informata su ogni variazione apportata alla planimetria dell'attività e che deve essere dalla stessa autorizzata, può essere considerata la volontà del ricorrente di sanare la violazione con la concessione della riduzione al minimo della sanzione, come richiesta dalla parte.

Tenuto conto altresì che la riduzione della sanzione è condivisa anche dall'Organo accertatore, nelle controdeduzioni sopra dette ed in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente da parte del trasgressore medesimo si ritiene applicabile ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale la sanzione nella misura minima.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. CAMPANELLA Carmelo, in premessa generalizzato, nella qualità di Rappresentante legale della Società omonima s.n.c. "CAMPANELLA Carmelo & C.", proprietaria del bar-pasticceria "L'ISOLA DEI DOLCI", il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CAMPANELLA Carmelo** nato a Ragusa il 29.09.1976, nella sua qualità ed obbligato in solido con la Società omonima s.n.c. "CAMPANELLA Carmelo & C.", proprietaria del bar-pasticceria "L'ISOLA DEI DOLCI", residente ad Ispica in via Delle Orchidee n.° 44-C/da Marza;



- alla Società omonima "L'ISOLA DEI DOLCI di Campanella & C. S.n.c." con sede a Pozzallo in via L. Einaudi n.º 30;

Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 04-11-2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Ariedò



